




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/COO:bst

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
**0006512 - 07/06/2011 - USCITA**  
Allegati : 0



Roma, **F-7** GIU. 2011

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Pistoia**  
**Via Panciatichi, 11**  
**51100 Pistoia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 163/2011 – Applicazione delle sanzioni disciplinari*

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere del 25 marzo u.s. (ns. prot. 5424 dell'11.05.2011) avente ad oggetto l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed in particolare l'irrogazione di più provvedimenti di sospensione in capo ad un iscritto, si osserva quanto segue.

La sospensione ha effetto dalla data di notifica del provvedimento che tale sanzione irroga, tuttavia è evidente che la sospensione di colui che sia già - nello stesso periodo - sospeso, non può spiegare alcun effetto.

In considerazione di alcune circostanze, quali la differente natura della sospensione disciplinare rispetto a quella che consegue alla morosità, si ritiene preferibile - pur rappresentando che si tratta di questione delicata e complessa - l'interpretazione secondo la quale la sanzione della sospensione disciplinare non può scontarsi nello stesso periodo in cui il professionista è sospeso per morosità. Pertanto, solo nel momento in cui l'iscritto torni a poter esercitare legittimamente la professione, si potrà applicare la sospensione disciplinare, cumulando sostanzialmente i due periodi.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione